SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 653-A)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(RELATORE MARTONI)

Comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede (articolo 1) che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare nazionale — venga autorizzato a provvedere alla realizzazione di un organico programma di studi, di ricerche e di rilevazioni di mercato, avente carattere di urgenza e di straordinarietà. All'uopo si autorizza il Ministero ad avvalersi dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola sia mediante convenzione, sia impartendo all'Istituto stesso istruzioni per la formulazione e l'attuazione di specifici programmi, per l'esecuzione dei quali concede contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi.

All'IRVAM possono inoltre essere affidate, con le stesse suddette procedure, le attività concernenti elaborazione e divulgazione di dati utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura, ad orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri (articolo 2-*octies* del decreto-legge n. 432 del 1971, convertito nella legge n. 592 del 1971), nonchè le attività relative a campagne promozionali intese a valorizzare pregi e qualità di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza (articolo 2-*nonies*). Possono essere altresì affidate all'IRVAM l'insieme di attività di ricerca e di informazione nel quadro della legge « quadrifoglio ».

Per l'attuazione di quanto sopra, viene stanziata (articolo 2) per l'anno finanziario 1979 la somma di 4 miliardi di lire, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la specifica destinazione, con assoluta priorità, alla estinzione della esposizione debitoria dell'Istituto stesso registrata alla data del 31 dicembre 1978.

Per la copertura del suddetto onere finanziario il disegno di legge (articolo 3) stabilisce che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « censimenti ISTAT generali ».

Dal suesposto contenuto del disegno di legge emerge abbastanza chiaramente la grave situazione debitoria e quindi le difficoltà operative in cui si trova l'IRVAM, ridotta alla impossibilità di corrispondere gli stipendi ai propri dipendenti, come è stato, con preoccupazione, sottolineato nel corso del dibattito svoltosi in Commissione.

Sia per tracciare un quadro delle varie circostanze che hanno impedito finora la soluzione legislativa dei suddetti problemi, sia per evidenziare alcuni punti di merito del provvedimento in ordine alla copertura finanziaria, rileviamo che già nel lontano dicembre 1977 il Governo, preoccupato di far fronte alla difficile situazione dell'Istituto, aveva presentato analogo disegno di legge alla Camera dei deputati (n. 1989), poi approvato da quella Commissione agricoltura con modifiche che sottolineavano il carattere di straordinarietà e di urgenza del provvedimento stesso. Sul testo trasmesso a questo ramo del Parlamento (n. 1474), il Governo provvide a proporre ulteriori emendamenti di adeguamento del dispositivo finanziario; e precisamente, propose la copertura mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, utilizzando accantonamenti dei fondi speciali. Detti emendamenti ebbero nel gennaio 1979 il parere favorevole della 5ª Commissione bilancio del Senato. L'anticipato scioglimento delle Camere impedì l'approvazione finale del provvedimento in questo ramo del Parlamento.

Di conseguenza il Consiglio dei ministri, perdurando ed anzi aggravandosi la già difficile condizione operativa dell'Istituto, si premurò, il 20 dicembre 1979, e quindi nel corso dello stesso esercizio finanziario, di riformulare e approvare il disegno di legge al nostro esame, destinando, ossia « prenotando », per la copertura del relativo onere finanziario (articolo 3), fondi dell'accantonamento « censimenti ISTAT generali ». Il disegno di legge venne presentato alla Presidenza del Senato il 14 gennaio 1980.

Su detta copertura la Commissione bilancio, il 12 marzo 1980 ha espresso parere contrario « giudicando non rispondente nè alla lettera nè alla *ratio* dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 del 1978, l'utilizzazione di accantonamenti preordinati nei fondi speciali del precedente anno finanziario per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali medesimi ». La predetta Commissione faceva, altresì, presente di ritenere invece ammissibile l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali dell'esercizio in corso per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati al bilancio, ferma restando la caratterizzazione economico-funzionale della spesa.

Va, al riguardo, rilevato che detta interpretazione restrittiva del citato articolo 10 della legge n. 468 non è apparsa vincolante in precedente analogo caso — concernente il disegno di legge n. 735, con analoga formula di copertura finanziaria — nel quale la competente 3ª Commissione affari esteri — ritenendo che il negativo parere si basasse più su motivi tecnico-formali che su una sostanziale mancanza di fondi di copertura — ebbe ugualmente a procedere alla approvazione in sede deliberante del disegno di legge anzidetto.

Si aggiunge, altresì, che con successiva nota del 7 maggio 1980, il Presidente della Sottocommissione pareri della 5ª Commissione permanente comunicava alla Presidenza della Commissione agricoltura che la Sottocommissione stessa — traendo occasione dall'esame delle clausole di copertura di alcuni provvedimenti, ed in particolare del disegno di legge n. 813 relativo al « nuovo assetto retributivo funzionale del personale cvile e militare dello Stato » — aveva riesaminato la problematica connessa all'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 468: tale riesame — con una interpretazione più convincente di quella in precedenza data — portava alla conclusione che l'utilizzazione di accantonamenti dell'esercizio precedente per finalità difformi da quelle indicate negli allegati di bilancio è possibile a condizione, fra l'altro, che la « prenotazione » degli stessi sia avvenuta nel corso dello stesso precedente esercizio.

Per opportuna conoscenza del Senato si riporta qui di seguito, nella sua interezza, il testo della nota in questione:

« Onorevole Presidente,

nella seduta del 6 maggio della Sottocommissione per i pareri, che ho l'onore di presiedere, si è tratta occasione dall'esame delle clausole di copertura di alcuni disegni di legge, e in particolare del disegno di legge n. 813: « Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato », per riesaminare alcuni problemi applicativi dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, che erano stati posti a base del parere contrario sul disegno di legge n. 653 (in data 12 marzo 1980) deferito all'esame della Commissione da lei presieduta.

In considerazione della delicatezza dei temi in questione, concernenti innanzitutto i limiti e le condizioni di validità delle coperture che utilizzano, per finalità diverse da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali, accantonamenti preordinati per l'esercizio finanziario immediatamente precedente a quello in corso, ritengo opportuno trasmetterle copia del parere, espresso in data 6 maggio corrente anno, sul disegno di legge n. 813, la cui clausola di copertura presenta problemi analoghi a quelli posti dal citato disegno di legge n. 653.

In sostanza, a maggior chiarimento di quanto indicato nel parere trasmesso in data 12 marzo, si sottolinea che per l'attuale formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 653 non ricorrono le condizioni di applicabilità del sesto comma dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1978, in quanto il disegno

di legge in questione non è stato ripresentato in Parlamento entro l'anno finanziario 1979: pertanto non essendo intervenuto alcun effetto di prenotazione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente 1979 che si intendono utilizzare (la decadenza del disegno di legge per effetto dello scioglimento delle Camere ha fatto venir meno infatti il precedente effetto di prenotazione), gli accantonamenti medesimi, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10, costituiscono economie di spesa e non possono in alcun modo essere utilizzati come copertura.

La soluzione, pertanto, del problema dovrebbe essere trovata nell'ambito degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previsti per l'anno finanziario 1980.

Voglia, con l'occasione, ricevere i miei più cordiali saluti.

Vincenzo CAROLLO. »

Si tratta, come si è accennato, di un indirizzo interpretativo più convincente. Con esso si pone tuttavia il problema se la prenotazione, che è destinazione dei mezzi finanziari a determinate finalità, si verifichi all'atto della trasmissione del disegno di legge al Parlamento, come si ritiene da parte della Sottocommissione bilancio, ovvero se la stessa possa configurarsi sin dal momento in cui il Governo ha approvato il disegno di legge, manifestando in tal modo la volontà di utilizzare, e quindi di prenotare, determinati fondi per le finalità del testo legislativo deliberato. Ora sembra che dei due atti — la deliberazione del testo legislativo da parte del Consiglio dei ministri e la trasmissione materiale del disegno di legge al Parlamento — sia il primo quello che riveste maggiore rilevanza giuridica anche ai fini del più volte citato articolo 10 della legge n. 468.

Conseguentemente, pur convenendo nella sostanza con il parere della Commissione bilancio come precisato nella nota del 7 maggio, la 9ª Commissione non ha ritenuto di modificare il proposto dispositivo finanziario.

Quindi, poichè il disegno di legge al nostro esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nel corso dello stesso esercizio 1979, e poichè ricorrono nella fattispecie in esame tutte le altre condizioni richieste dalla stessa Commissione bilancio (disponibilità dell'accantonamento del precedente esercizio, esplicito rinvio ad esso nella clausola di copertura, identità della classifica funzionale della spesa), invito questa onorevole Assemblea, a nome della 9ª Commissione agricoltura, ad accogliere il disegno di legge nel testo presentato dal Governo, consentendo, in tal modo, ad un Istituto di alto prestigio qual è l'IRVAM di riprendere la propria attività serenamente e con quella proficuità che l'interesse del settore agricolo richiede.

MARTONI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere contrario.

La Commissione bilancio infatti giudica non rispondente nè alla lettera, nè alla *ratio* dell'articolo 10, sesto comma, della legge n. 468 del 1978 l'utilizzazione di accantonamenti preordinati nei fondi speciali del precedente anno finanziario per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati ai fondi speciali medesimi.

Si invita pertanto la Commissione di merito a voler riformulare opportunamente la clausola di copertura, tenendo presente, peraltro, che, in linea metodologica, la Commissione bilancio ritiene invece ammissibile l'utilizzazione degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali dell'esercizio in corso per finalità difformi da quelle indicate negli elenchi allegati, ferma restando la caratterizzazione economico-funzionale della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare a carattere nazionale concernente anche il coordinamento degli interventi pubblici in agricoltura e la disciplina dell'associazionismo dei produttori agricoli, è autorizzato a provvedere alla realizzazione di un organico programma di studi, di ricerche e di rilevazioni di mercato, avente carattere di urgenza e di straordinarietà.

Per lo svolgimento di tali attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, sia affidandole ad esso mediante convenzioni, sia impartendo all'Istituto medesimo apposite istruzioni per la formulazione ed attuazione di individuati programmi, per la esecuzione dei quali concede contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi relativi.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola le attività di cui agli articoli 2-*octies* e 2-*novies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, e quelle da eseguire nel quadro della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 4 miliardi, da destinare con assoluta priorità alla estinzione della esposizione debitoria che l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola registra alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.